

LEGGE 120/2020 (SEMPLIFICAZIONI)

STRALCIO ORDINI DEL GIORNO APPROVATI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (9-10 settembre 2020)

La Camera, esaminato il decreto-legge n. 76 del 2020, recante misure urgenti per la semplificazione e rinnovazione digitale; premesso che: il provvedimento in esame prevede disposizioni di semplificazione in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile sia esistenti che nuovi; le imprese del settore agro-energetico contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi europei in materia di economia circolare diretti a salvaguardare e a migliorare la qualità dell'ambiente e a garantire un utilizzo efficiente e razionale delle risorse naturali; la direttiva del Ministero dello sviluppo economico del 15 aprile 2020 ha previsto lo stanziamento di fondi dedicati alle imprese che investono nel settore industriale e nell'ambito della Green Economy; ad Invitalia è stato affidato il compito di sostenere, attraverso contratti di sviluppo, progetti agroindustriali volti alla realizzazione di progetti di investimento nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; le imprese che realizzano impianti dedicati alla produzione di biometano per autotrazione attraverso lo sviluppo di infrastrutture e tecnologie volte alla produzione di biocarburanti dovrebbero essere inserite a pieno titolo tra quelli finanziati attraverso i Contratti di Sviluppo per la realizzazione di programmi di investimento industriali e agroindustriali, *impegna il Governo nell'ottica di contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti nel settore dei trasporti ad incentivare l'utilizzo del biometano come carburante per i trasporti agricoli e a prevedere nei Contratti di Servizio, la realizzazione dei progetti di produzione di biometano per autotrazione e le attività di produzione dello stesso* 9/2648/8. Pezzopane.

ACCOLTO

La Camera, premesso che: in Italia esiste oggi una situazione di forte criticità in relazione al processo di riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali, cioè dei provvedimenti autorizzativi necessari per l'esercizio di impianti industriali in sicurezza dal punto di vista ambientale (emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo); ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, la scadenza per l'aggiornamento delle autorizzazioni degli impianti che rientrano nel campo di applicazione delle migliori tecniche disponibili (Best Available Technologies – BAT) dei metalli non ferrosi è il 30 giugno 2020, alla scadenza del quattro anni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della UE della Decisione di esecuzione (UE) 2016/1032 della Commissione relativa alle conclusioni sulle BAT per le industrie dei metalli non ferrosi; gli iter di riesame da parte delle autorità competenti (Regioni o Province) sono stati avviati con forte ritardo, a metà dicembre 2019, e in alcuni casi non lo erano stati ancora a metà febbraio 2020; il quadro è diventato ancora più preoccupante a causa dell'emergenza da COVID-19 e del rallentamento, se non della sospensione, di tutte le attività sia delle amministrazioni che delle imprese; considerando che alcuni interventi soprattutto in riferimento all'installazione e alla messa in esercizio dei sistemi di monitoraggio delle emissioni in atmosfera richiedono tempistiche minime di sei mesi, molti gestori si sono trovati nell'impossibilità di adeguarsi entro la scadenza del 30 giugno 2020; ad oggi alcune autorità (regioni e province) hanno stabilito delle proroghe nell'ambito COVID-19 con il formarsi, anche all'interno dei territori regionali, di un quadro non uniforme a livello nazionale dal quale deriva una situazione di forte incertezza dei gestori; gli stessi enti locali hanno posto l'esigenza di questa proroga attraverso il documento unitario della Conferenza delle regioni, dell'Unione delle province italiane e dell'ANCI indirizzato al Governo sul decreto semplificazioni, *impegna il Governo a valutare con urgenza l'opportunità di introdurre nel prossimo provvedimento utile la proroga di 180 giorni del termine di cui all'articolo 29-octies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, in modo da dare certezza ai gestori materialmente impossibilitati a rispettare la scadenza del 30 giugno 2020 nel contesto descritto in premessa.* 9/2648/11. Braga.

ACCOLTO

La Camera, premesso che: la Proposta di Piano nazionale integrato per l'Energia ed il Clima (PNIEC) riguardo alle fonti rinnovabili prevede al 2030 una produzione di energia elettrica pari a 187 Terawattora (TWh); il maggior contributo a questo obiettivo di produzione è focalizzato sul comparto del fotovoltaico per il quale il PNIEC stima necessario aumentarne gli impianti fino ad arrivare ad una potenza installata di circa 51 Gigawatt(GW), rispetto agli attuali 20; per raggiungere questo obiettivo bisognerebbe procedere con più azioni sinergiche e concomitanti: ammodernare da un punto di vista tecnologico gli impianti esistenti per aumentarne la produzione; favorire l'installazione di nuovi impianti sia attraverso iniziative che promuovano l'installazione su coperture (edificato, tettoie, parcheggi, aree di servizio), sia attraverso grandi impianti a terra privilegiando zone improduttive comprese superfici agricole non utilizzate; la normativa vigente non consente agli impianti fotovoltaici realizzati su area agricola di poter essere ammessi a beneficiare di una tariffa incentivante come quella del Decreto ministeriale Fonti energie rinnovabili (FER) che prevede un criterio di priorità di accesso agli incentivi per gli impianti fotovoltaici nel caso in cui vengano realizzate su cave, discariche, aree siti di interesse nazionale (SIN), purché bonificate e ripristinate; le cave e discariche bonificate e ripristinate acquisiscono la destinazione d'uso originaria, che è quella di area agricola; impianti realizzati su tali aree (almeno nel 95 per cento dei casi) non possono essere ammessi al Decreto ministeriale Fonti energie rinnovabili (FER); per indirizzare la diffusione della significativa capacità incrementale di fotovoltaico prevista per il 2030, occorrerà oltre che ispirarsi alla riduzione del consumo di territorio promuovendone l'installazione innanzitutto su edificato, tettoie, parcheggi, aree di servizio, ecc., anche prevedere la diffusione di grandi impianti fotovoltaici a terra, privilegiando zone improduttive, non destinate ad altri usi, quali le superfici agricole non utilizzate; il nostro Paese ha conosciuto negli ultimi anni un forte rallentamento, che, se mantenuto, risulterebbe ampiamente insufficiente per il raggiungimento degli obiettivi 2030 ed è quindi fondamentale che si prosegua con un'applicazione della normativa organica e coordinata e che si superino i problemi delle diverse disposizioni applicate in maniera non uniforme sul territorio o sulla scorta delle specifiche competenze dei singoli enti preposti, garantendo la certezza dei termini e introducendo laddove possibili tempistiche accelerate, *impegna il Governo a valutare l'opportunità di: a) fissare delle tempistiche certe per l'emanazione del decreto attuativo che definirà gli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica, al fine di consentire anche agli interventi di revamping e repowering più articolati di essere realizzati aumentando le volumetrie di servizio più di quanto previsto dal provvedimento in esame, legandole all'adeguamento degli impianti esistenti, onde promuovere lo sviluppo delle nuove tecnologie fotovoltaiche; b) adottare procedure semplificate per l'installazione di sistemi di accumulo all'interno del perimetro dell'area degli impianti, dal momento che il PNIEC prevede entro il 2030 la realizzazione di 4,5 GW di sistemi di accumulo distribuiti, cioè abbinanti ad impianti a fonte rinnovabile intermittente; c) prevedere la disciplina di una nuova modalità abilitativa, ancor più semplice della procedura abilitativa semplificata: la «dichiarazione di inizio lavori asseverata», per alcuni interventi su impianti esistenti, a bassissimo o nullo impatto ambientale e senza effetti di natura urbanistica; d) relativamente agli impianti FV realizzati su area agricola, consentire che vengano ammessi a beneficiare di una tariffa incentivante come quella del Decreto ministeriale FER che prevede un criterio di priorità di accesso agli incentivi per gli impianti FV nel caso in cui vengano realizzate su cave, discariche, aree SIN, purché bonificate e ripristinate; e) tenuto conto dell'attuale stallo degli iter autorizzativi che blocca la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, come è evidente degli esiti dei primi due bandi del DM FER 4 luglio 2019 e dalla non saturazione dei contingenti di potenza del secondo bando, intervenire per sbloccare, nel breve periodo, gli investimenti al fine di realizzare gli obiettivi al 2030, consentire agli impianti fotovoltaici e ai sistemi di accumulo aggiudicatari dei bandi del capacity market di rispettare gli impegni presi, rispondendo positivamente alla necessità del gestore della rete di trasmissione nazionale di disporre di tecnologie abilitate al servizio di regolazione di frequenza ultra rapida. 9/2648/45. Occhionero, Fregolent, D'Alessandro. **ACCOLTO***

La Camera, premesso che: il disegno di legge in esame contiene numerose norme, che intervengono su più settori, e sono volte principalmente a semplificare la macchina burocratica, e rendere più agile e veloce l'amministrazione e la normativa vigente. Necessità ancora più urgenti a causa della pandemia da Covid-19; numerosi sono gli interventi finalizzati alla semplificazione dei procedimenti amministrativi e degli adempimenti burocratici; l'articolo 50, interviene in materia di autorizzazioni ambientali. In particolare apporta una lunga serie di modifiche alla disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) contenuta nella parte seconda del decreto legislativo 152 del 2006 (Codice ambientale) volte a perseguire principalmente l'accelerazione delle procedure, soprattutto tramite una riduzione dei termini previgenti (in particolare nell'ambito dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di rilascio del provvedimento unico ambientale; i suddetti interventi volti a semplificare e velocizzare gli adempimenti burocratici sono quanto mai necessari per molti operatori in questa lunga e difficile fase di crisi economica e produttiva; per sostenere le imprese e gli operatori interessati, già il decreto-legge n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia) e poi il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, avevano previsto la proroga della sospensione dei termini di numerosi procedimenti amministrativi, certificati, permessi, concessioni e autorizzazioni; in conseguenza della crisi economica e del conseguente impatto economico negativo su molte attività produttive che risultano ridotte o sospese, le suddette previste sospensioni così come l'estensione della validità di permessi, concessioni, autorizzazioni, ecc., appaiono come un atto necessario e dovuto; proprio con riguardo alle suddette autorizzazioni, l'articolo 29-octies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dispone che l'autorità competente riesamini periodicamente l'autorizzazione integrata ambientale (AIA). Sotto questo aspetto, sarebbe necessario prevedere una ulteriore proroga della suddetta autorizzazione integrata ambientale, *impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che la validità delle autorizzazioni integrate ambientali in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 15 ottobre 2020, data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, possano essere prorogate di 180 giorni.* 9/2648/61. (Testo modificato nel corso della seduta) Pella, Cortelazzo.

ACCOLTO

La Camera, premesso che: l'articolo 40-ter introdotto al Senato è finalizzato a favorire le attività di recupero dei materiali metallici in un'ottica di economia circolare attraverso la semplificazione amministrativa delle attività di raccolta e trasporto dei predetti materiali. Vengono, infatti, disposte modalità semplificate di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, contestualmente istituendo un apposito registro presso l'Albo al quale le aziende italiane ed estere possono iscriversi ai fini dell'abilitazione all'esercizio della raccolta e del trasporto in modalità semplificata; la legge 4 agosto 2017, n. 124 recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» all'articolo 1, commi 123 e 124 aveva già demandato ad un decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la definizione di modalità semplificate per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi benché nell'ambito di quantitativi annui massimi di rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi individuati attraverso una deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali; il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 1º febbraio 2018 in applicazione del predetto articolo 1, comma 124, nonché la delibera dell'Albo nazionale dei gestori ambientali del 24 aprile 2018 hanno definito ed individuato tali modalità semplificate per la raccolta ed il trasporto di «rifiuti» non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi, diversamente dalla disposizione da qui introdotta in sede di conversione del predetto decreto-legge la cui formulazione legislativa fa riferimento ad un più generico trasporto e raccolta di «materiali» metallici con la possibile conseguenza di creare incertezza in ordine alla platea dei soggetti obbligati all'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; premesso, inoltre, che: la disposizione in oggetto istituisce in norma primaria un registro ad hoc al quale le aziende italiane ed estere possono iscriversi ai fini dell'esercizio della raccolta e del trasporto in modalità semplificata sebbene la citata delibera dell'Albo del 24 aprile 2018 aveva già provveduto ad individuare una «sottocategoria» per tali tipologie di rifiuti metallici ferrosi non ferrosi in regime semplificato, *impegna il Governo a delimitare l'applicazione delle sopra menzionate semplificazioni nell'iscrizione all'Albo, specificando che riguardano le attività di raccolta e trasporto di rifiuti di materiali metallici, atteso che la semplice dizione «materiali metallici» potrebbe essere fonte di*

incertezza; a coordinare la disposizione in oggetto con quanto già stabilito dalle deliberazioni dall'Albo ai sensi dell'articolo 1 del comma 123 della legge n. 124 del 2017. 9/2648/82. D'Ippolito, Ilaria Fontana, Deiana, Daga, Di Lauro, Terzoni, Zolezzi. **ACCOLTO**

La Camera, premesso che: l'articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha previsto un incremento delle risorse per gli interventi di bonifica dei siti inquinati per un ammontare di circa 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024; tali risorse possono essere utilizzate per finanziare un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti oggetto di bonifica e dei siti orfani, nonché per interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica di siti contaminati; l'adozione di tale programma spetta al Ministero dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio sulla base dei lavori avviati con ISPRA ad aprile 2019; considerato che: il comma 3 dell'articolo 53 del provvedimento in esame apporta modifiche al citato articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 prevedendo che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, siano definiti i criteri e le modalità di trasferimento alle autorità competenti delle risorse loro destinate; l'attività ricognitiva svolta dalle Regioni verso i Comuni che ospitano siti orfani, ha talvolta riguardato soltanto i siti in cui era stato riscontrato il superamento della concentrazione della soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare e della concentrazione della soglia di contaminazione nelle acque sotterranee di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato 5 alla parte IV – Titolo V – del decreto legislativo n. 152 del 2006; considerato inoltre che: la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea relativa alla procedura di infrazione europea n. 2003/2077 condannò già l'Italia al pagamento di una multa da 42 milioni di euro, più eventuali more per ogni semestre successivo di mancata bonifica, per una serie di discariche abusive presenti nel territorio nazionale, *impegna il Governo a prevedere, nella definizione dei criteri e delle modalità di trasferimento delle risorse per le bonifiche alle autorità competenti di cui al citato articolo 53 comma 3, anche misure volte a finanziare le attività relative alle indagini da compiere per verificare il superamento delle CSC; ad adottare idonei strumenti normativi volti a provvedere alla bonifica in tempi rapidi degli ex siti di discarica e delle discariche abusive, tenendo in considerazione le eventuali attività di indagine in corso da parte dell'autorità giudiziaria.* 9/2648/83. Micillo, Ilaria Fontana, Alemanno, Deiana, Daga, D'Ippolito, Di Lauro, Terzoni, Zolezzi. **ACCOLTO**